



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FRANCESCA GENTILINI  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. \_\_\_\_\_ promossa da:  
\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. FABIANI  
FRANCO, elettivamente domiciliato in C/O \_\_\_\_\_

**ATTRICE**

contro

**BPN BANCA POPOLARE DI NOVARA** ( \_\_\_\_\_ ), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_  
C/O \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come segue:

**CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE**

*Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verbania, contrariis reiectis,  
in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata  
prassi di capitalizzazione degli interessi passivi, per il periodo dal 19.06.1996 al 31.12.2005 con esclusione  
di qualsiasi periodica capitalizzazione degli stessi ivi compresa quella annuale nonché dell'addebito di  
somme a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura conto,  
condannare l'Istituto di credito a pagare alla attrice la somma di € **137.774,26** come indicato dal CTU  
all'esito della svolta attività peritale (si veda pag. 6 della perizia) oltre interessi legali di mora dalla  
domanda al saldo effettivo.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi  
incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre al rimborso forfetario  
spese generali (12,50%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente  
procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.*



**Conclusioni per BANCA POPOLARE DI NOVARA s.p.a.**

*Voglia il Tribunale ill.mo*

*In principalità respingere tutte le domande ex adverso proposte,*

*In ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese di causa.*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione, ritualmente notificato la \_\_\_\_\_, conveniva in giudizio la Banca Popolare di Novara spa, allegando di intrattenere con detto istituto di credito - agenzia di Lesa di Stresa (VB) - rapporti bancari regolati sul conto corrente ordinario numero \_\_\_\_\_ aperto il 16 maggio 1995, e lamentando con riferimento al suddetto conto l'illegittima capitalizzazione trimestrale da parte della banca degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto nonché l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, competenze e spese e da ultimo l'applicazione di interessi usurari per taluni periodi di tempo durante la vigenza del conto corrente. Chiedeva, pertanto, che previo accertamento del saldo del rapporto sulla base delle eccezioni e delle contestazioni proposte, la convenuta fosse condannata al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ delle somme indebitamente percepite oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare di Novara spa eccependo, in via preliminare, la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di interessi anatocistici; nel merito, sosteneva la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai correntisti, ovvero, in subordine, la necessità di applicare quantomeno la capitalizzazione annuale, ferma in ogni caso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi almeno a partire dal 30.6.2000, successivamente al d.lgs. 342/1999 e alla delibera CICR 9.2.2000, avendo al banca rispettato le condizioni da questa prescritte; osservava ancora come i tassi di interessi e le commissioni fossero stati validamente pattuiti e quindi correttamente applicati; che dovesse trovare applicazione la *regola iuris* sancita dall'art. 1194 c.c. e che l'attrice errava nel calcolare il tasso soglia ai fini dell'usura.

La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU affidata alla dott.ssa FEDERICI.

Preliminarmente deve affrontarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.

Anzitutto deve ritenersi ormai dato acquisito che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole negoziali poste a base del conto, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass SS.UU. 14418/2010)

Ciò posto, ritiene questo Giudice che il termine decennale di prescrizione debba farsi decorrere dalla cessazione del rapporto, poichè soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono in via definitiva i



crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione (vd. Cass. 10127/2005 e giurisprudenza ivi richiamata).

La Suprema Corte di Cassazione con pronuncia resa a Sezioni Unite (24418/2010) ha sostanzialmente confermato detto orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, aggiungendo peraltro che, quando nell'ambito del rapporto in questione è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell'indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo ("scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido).

In definitiva, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla data in cui è stato estinto il conto corrente in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Solo da tale momento sussiste infatti un pagamento indebito.

Nel caso di specie, la banca non ha neppure allegato che vi siano stati, in corso di rapporto, versamenti solutori nel senso prospettato sicché deve ritenersi non avere adempiuto al proprio onere probatorio.

Non ha più rilievo alcuno, poi, il richiamo all'art. 2 co. 61 d.l. 225/2010 (c.d. milleproroghe) che, nel porre una norma di natura interpretativa dell'art. 2935 c.c., prevedeva che "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa" e che "In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge" in quanto la Corte costituzionale con sentenza n. 78/2012 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sicché resta superato anche ogni problema relativo all'interpretazione da dare alla suddetta disposizione.

L'eccezione di prescrizione deve essere pertanto rigettata. Tuttavia, proprio in forza dei suddetti principi, la domanda di condanna della Banca al pagamento di quanto accertato essere stato illegittimamente introitato per effetto dell'applicazione di clausole nulle non può trovare accoglimento. Fino alla chiusura del conto, infatti, non può affermarsi la sussistenza di un credito del correntista nei confronti della Banca ma, esclusivamente, una consistenza attiva che il correntista può autonomamente prelevare dal conto. In assenza di una allegazione delle parti in ordine alla avvenuta chiusura del conto



corrente, quindi, una volta accertato il saldo del conto corrente bancario alla data indicata dalla stessa attrice (e di cui si dirà infra), sarà solo possibile ordinare alla Banca di riceverlo provvedendo ad apposita annotazione contabile.

Sul periodo di vigenza contrattuale preso in considerazione al fine dell'indagine peritale si precisa che l'attrice ha fornito copia degli estratti conto fino al 31.12.2005, e dunque, il credito maturato dalla correntista nei confronti della banca sarà effettuato con riferimento a quella data.

Fatte queste premesse e venendo alla disamina del merito, risultano fondate le doglianze di parte attrice circa l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (sino al 30.6.2000) pacificamente applicata al rapporto per cui è causa ed effettivamente riscontrata dal CTU. Sul punto, posto che il percorso normativo, giurisprudenziale e dottrinale in questione è ormai sufficientemente conosciuto, si ritiene di potersene omettere i passaggi dandosi atto che questo Giudice aderisce agli insegnamenti elaborati, in origine, dalle sentenze della Corte di Cassazione (e precisamente Cass. 30.3.1999 n. 3096; Cass., 16.3.1999 n. 2374, entrambe in Foro it., 1999, I, 1153; nonché Cass., 11.11.1999 n. 12507, in Foro it., 2000, I, 451) le quali, innovando un indirizzo giurisprudenziale radicato, hanno affermato la nullità della clausola (inserita nelle norme bancarie uniformi e quindi in tutti i moduli predisposti dagli istituti di credito per la regolamentazione dei contratti de quibus) con la quale era pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, poiché fondata su di un mero uso negoziale anziché normativo come richiesto dall'art. 1283 c.c.. Le clausole anatocistiche stipulate fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del del d.lgs. 342/1999 sono, quindi, da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale. Parimenti, come accertato dal c.t.u., debbono essere espunte le commissioni di massimo scoperto e gli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto dalla banca (la giurisprudenza in ossequio al disposto dell'art. 1284 c.c. è ormai granitica nell'affermare che - in tema di interessi nei contratti bancari - la relativa convenzione è nulla quando il relativo tasso risulti non determinabile e non controllabile in base ai criteri in detta convenzione oggettivamente indicati, opera tra le parti nel caso di specie la sostituzione della clausola difforme da una norma imperativa con il dettato della norma imperativa medesima ex art. 1419 c.c.)

Gli interessi perciò sono stati calcolati dal c.t.u. nella misura del tasso legale ex art. 1284 c.c. fino al 08.07.1992; successivamente con l'entrata in vigore della Legge n. 154 del 17.02.1992, gli interessi sono stati calcolati con il criterio stabilito dall'art. 117 n. 7 D.lvo. 385/93, ovvero con il così detto "tasso bot" (cfr. pag. 6 e 7 della relazione peritale).

Corretto appare il criterio interpretativo per cui il tasso sostitutivo indicato dall'art. 117 comma 7 lettera a) è stato applicato nella misura nominale minima dei bot per le operazioni in favore della Banca



e nella misura nominale massima dei bot per le operazioni a favore del cliente in ragione della natura eminentemente sanzionatoria, a carico della Banca, della norma medesima.

Quanto alle commissioni di massimo scoperto agli atti non vi è alcun documento scritto da cui poter ricavare la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito): in assenza di questi elementi non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Il c.t.u. ha proceduto quindi al ricalcolo del saldo escludendo gli addebiti a tale titolo.

Con riferimento poi alla doglianza relativa al superamento del tasso soglia, deve escludersi che in costanza di rapporto gli interessi applicati abbiano raggiunto e superato detto livello. Erra parte attrice nel calcolo del TEG, allorquando non procede all'epurazione di tutte quelle voci remunerative in favore della Banca non applicabili in quanto non specificatamente approvate per iscritto. Non vanno ricomprese, infatti, nell'ambito del TEG le spese accessorie, come ad esempio quelle di chiusura conto o le spese accessorie per servizi che, non essendo in nulla ricollegabili alla concessione di un credito da parte della Banca non rientrano, neppure ontologicamente, nella nozione di tasso di interesse.

Detti principi sono stati tenuti presenti dalla consulente dell'ufficio, che ha escluso che il TEG applicato al conto corrente di causa abbia mai superato la soglia della usurarietà. Lo stesso consulente di parte attrice concorda con le risultanze del consulente dell'ufficio.

Si aderisce invece alla giurisprudenza di merito maggioritaria che esclude l'applicazione dell'art. 1194 c.c. ai rapporti di conto corrente. Procedere all'imputazione delle rimesse ex art. 1194 cod. civ. significa inficiare in radice l'operatività dell'art. 1283 c.c., giacché tale procedura si risolve nel sostenere che, per estinguere gli interessi passivi, che maturano giorno per giorno, verrebbero utilizzate le poste attive del conto corrente (o le aperture di credito concesse dalla banca al cliente). Se così fosse, però, nella maggior parte dei casi il debito di interessi verrebbe immediatamente estinto, il che contraddice la giurisprudenza più recente della Cassazione e in particolare delle Sezioni Unite, che hanno individuato nel contenuto delle clausole contrattuali in esame proprio la fattispecie degli interessi anatocistici, conteggiati in violazione della norma di cui all'art. 1283 cod. civ.

Non può omettersi di rilevare, poi, che la formulazione dell'art. 1194 ("*Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore*") la rende inapplicabile al caso di specie; il meccanismo previsto dall'art. 1194, infatti, presuppone



l'imputazione da parte del debitore in contrasto con la volontà del creditore. Il correntista, cioè, non potrebbe dichiarare che le sue rimesse vanno imputate al capitale, senza il consenso della banca. Ma qui il caso è esattamente opposto: è la banca che provvede all'imputazione della rimessa in conto capitale, addebitando poi gli interessi scalari in sede di chiusura periodica del conto.

Venendo quindi alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente ritiene il Tribunale che debba farsi riferimento ai risultati della CTU sub 1), poiché ipotesi di calcolo rispondente ai principi sopra esposti. Risulta quindi a credito dell'attrice l'importo di € 116.663,71.

Tenuto conto che le intervenute modifiche legislative ed il conseguente intervento della Corte Costituzionale hanno reso particolarmente incerto il quadro risolutivo della vicenda e che la domanda di condanna di parte attrice è respinta, come l'eccezione di usurarietà dei tassi, si giustifica la compensazione integrale delle spese legali tra le parti. Si pongono invece definitivamente ed integralmente a capo della convenuta le spese di c.t.u..

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accerta che **PIER GIORGIO EMESSO** vanta un credito nei confronti della **BANCA POPOLARE DI NOVARA**, con riferimento al rapporto di conto corrente n. **111111**, aperto presso la filiale di **Lesa**, di € 116.663,71 e, conseguentemente, ordina alla Banca convenuta il suo recepimento mediante annotazione sul conto;
- 2) Rigetta nel resto la domanda;
- 3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 4) Pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico di parte convenuta.

Verbania, 30 giugno 2012

Il Giudice  
dott. FRANCESCA GENTILINI

